



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2008  
(OR. en)**

**8225/08**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0073 (AVC)**

**COWEB 99**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**del**

**relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione  
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,  
e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

---

<sup>1</sup> GU C

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (in seguito denominato "l'accordo"), è stato firmato a nome della Comunità europea a ... il ..., fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio del ...\*<sup>1</sup>.
- (2) Le disposizioni commerciali contenute nell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.
- (3) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDONO:

---

\* GU: inserire numero e riferimento GU per il documento 8224/08.

<sup>1</sup> GU

### *Articolo 1*

Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni congiunte e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

### *Articolo 2*

1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base a una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
2. A norma dell'articolo 117 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di stabilizzazione e di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è adottata, a seconda dei casi, dal Consiglio o dalla Commissione.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, l'atto di approvazione di cui all'articolo 135 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita il suddetto atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---